

COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO – ATTIVITA' MISTE E PREMI INAIL

Stralcio di un parere reso dallo studio

La Cooperativa di facchinaggio xxxxxxxxxx è sorta esercitando inizialmente la sola attività di facchinaggio, carico e scarico merci e successivamente ha esteso la sua attività al servizio di autotrasporti merci per conto terzi.

A seguito di un tanto la Cooperativa ha provveduto a dichiarare le retribuzioni imponibili ai fini del premio Inail in ragione delle due attività svolte, cioè sia quella di facchinaggio che quella di trasporto, e ciò in misura pari al 50% per ognuna delle attività, in forza della retribuzione convenzionale giornaliera e dei periodi occupazionali mensili previsti dalla normativa vigente.

A seguito di una verifica ispettiva dell'Inail è stato da questo contestato con verbale di accertamento che da un esame del fatturato è emerso che la percentuale d'incidenza della tipologia di lavoro è riferibile per il 70% all'attività di trasporto merci e per il 30% all'attività di facchinaggio. A seguito di ciò l'Inail deduce che il datore di lavoro avrebbe dovuto, in forza di tale percentuale, suddividere l'imponibile delle due attività ai fini della determinazione dei premi Inail.

L'Istituto pertanto per il periodo 2000- 2005 ha ritenuto di ricalcolare i premi in forza del tasso medio di riferimento per l'attività di trasporto in ragione di un imponibile retributivo superiore al 50% (70%) e quindi ha richiesto le relative somme maggiormente dovute.

L'Istituto sostiene inoltre nel verbale di accertamento che oltre a quanto sopra esposto e quindi alla maggiorazione dei premi rispetto a quelli pagati, al caso di specie trovi applicazione il D.M. 15.7.1987, il quale ai fini Inail prevede che per i soci di cooperativa adibiti ad operazioni di facchinaggio, carico e scarico di generi ortofrutticoli vadano applicati *i premi speciali trimestrali a persona*, quantificati sulla retribuzione prescelta e nel settore di lavorazione. Ad avviso dei verbalizzanti detta disposizione troverebbe applicazione anche al caso di specie, nonostante i soci della cooperativa siano adibiti nella stessa giornata lavorativa sia ad operazioni di trasporto che a quelle di facchinaggio.

In sostanza secondo l'interpretazione dell'Istituto assicurativo nel caso specifico sono dovuti sia i premi speciali trimestrali per l'attività di facchinaggio, che il premio ordinario per l'attività di trasporto merci.

Si tratta di valutare se i premi suddetti siano cumulabili come sostenuto dall'ente assicuratore.

La normativa a cui fare riferimento al fine della risoluzione della presente controversia è il DPR 30.6.1965 n. 1124, il DPR n. 602 del 1970 ed il decreto Ministeriale del 3.12.1999.

La prima disposizione di legge (1965) prevede con l'art 41 che *"il premio ai fini assicurativi sia dovuto dal datore di lavoro, inteso come tale anche le Cooperative di soci, in base al tasso di premio stabilito dalle tabelle Inail, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte oppure su quelle convenzionali o su quelle da assumersi per la durata dei lavori ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo assicurativo"*.

L'art 42 della medesima legge prevede inoltre che" per quelle lavorazioni rispetto alle quali esistano in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o da altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio assicurativo, sono approvati con decreto Ministeriale, dei premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato".

Da una prima lettura di tali disposizioni si comprende quindi che esiste una regola generale che è quella di cui all'art 41 citato, ma nel caso in cui esistano delle

difficoltà per la determinazione del premio, si ricorre all'ipotesi dei premi speciali unitari di cui all'art 42.

La normativa sorta nel 1965 ha avuto una significativa evoluzione con il diffondersi delle cooperative di soci e quindi successivamente al 1965 è intervenuto il DPR 602 del 1970 il quale ha disciplinato in maniera compiuta gli aspetti contributivi ed assicurativi dei soci di cooperative stabilendo che il decreto trovi applicazione anche alle attività esercitate promiscuamente dagli organismi associativi, tra cui le attività di facchinaggio e trasporto per conto terzi.

Infine con il DM 3.12.1999 si è stabilito definitivamente che le cooperative che svolgono attività di trasporto, facchinaggio ed attività accessorie abbiano un regime speciale contributivo e previdenziale e *come regola generale si è stabilito che per le assicurazioni infortuni venga applicato il premio speciale unitario trimestrale*, indipendentemente dalla giornate di lavoro.

In sostanza la previsione del cui all'art 42 sopra citato che prevedeva il ricorso al premio speciale Inail solo in caso di difficoltà di una sua determinazione, è divenuta una disposizione specifica per le cooperative che svolgono le attività indicate nell'elenco di cui al DM 3.12.1999 tra cui appunto le cooperative soggette al DPR 602/70.

Nell'elenco di cui al decreto citato vi è sia l'attività di facchinaggio che quella di trasporto per conti terzi. Ne consegue che non è condivisibile la tesi degli ispettori secondo la quale si applica sia il premio ordinario che quello speciale in quanto i soci sono adibiti a due attività diverse (trasporto e facchinaggio), in quanto l'elenco delle attività di cui al decreto ministeriale del 1999, prevede in maniera specifica sia l'attività di trasporto che quella di facchinaggio,

Ne deriva quindi che i premi ai fini Inail nel Vostro specifico caso o vengono determinati secondo i criteri ordinari per tutti i datori di lavoro e quindi anche per le cooperative oppure vengono determinati facendo riferimento esclusivo ai premi speciali. Non ritengo invece che entrambe le soluzioni siano applicabili.

La normativa specifica sui premi speciali unitari per le cooperative ha avuto proprio lo scopo di agevolare tale forma associativa oltre che il fine di evitare problematiche circa la determinabilità del premio. E pertanto essendo ritenuta una disposizione specifica per le Cooperative, ritengo che essa debba prevalere su ogni altra disposizione di carattere generale.